N. **2406-2562-3354-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 7 novembre 2003

(Relatore: **GAMBA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2406, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRANDI, BENVENUTO, BOSELLI, CENTO, GRIGNAFFINI, GRILLINI, PAPINI, PARISI, SABATTINI, ZANI, ZANOTTI

Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale

Presentata il 22 febbraio 2002

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2562, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, BIMBI, COLASIO

Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale

Presentata il 22 marzo 2002

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 2562 e 3354 si vedano i relativi stampati.

n. 3354, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAISI, LA RUSSA, SAGLIA, GARAGNANI

Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente stanziamenti a favore della fiera di Bologna

Presentata il 6 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che la X Commissione propone all'esame dell'Assemblea è finalizzato ad assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale attraverso la istituzione di un apposito Fondo per la mobilità al servizio delle fiere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'iniziativa è stata originata da varie proposte di legge accomunate dall'obiettivo di estendere ad ulteriori strutture fieristiche, in particolare quelle di Bologna e di Padova, i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità previsti, con il sistema del limite di impegno, dall'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la Fiera del Levante di Bari e per la Fiera di Verona.

Nel corso dell'esame di tali proposte di legge è emersa l'esigenza di un intervento normativo che, senza incidere sulle situazioni determinatesi con la legge finanziaria 2002, consentisse di realizzare una misura destinata a tutte le fiere di rilevanza nazionale, con una dotazione di risorse significativa e non meramente simbolica.

In questa prospettiva, dopo un primo testo che manteneva, pur ampliandone i contenuti, l'impostazione originaria della proposta di legge C. 2406 – adottata dalla Commissione come testo base – si è pervenuti alla predisposizione di un nuovo testo della medesima proposta basato su un approccio diverso, che ha sostanzialmente raccolto gli orientamenti di tutti i gruppi presenti in Commissione. Il testo elaborato dalla Commissione prevede, come detto, l'istituzione di un Fondo per la mobilità al servizio delle fiere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione finanziaria annua, per gli anni 2003, 2004 e 2005, pari a 3 milioni di euro.

A valere su queste risorse, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, potranno essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo vengono rimesse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, fatta comunque salva l'assegnazione, per il triennio 2003-2005, dell'importo di un milione di euro per la realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

A decorrere dall'anno 2006, al rifinanziamento del Fondo si provvederà mediante le ordinarie procedure della legge finanziaria.

Nell'ambito della sua attività referente, la Commissione si è giovata delle osservazioni e dei contributi pervenuti dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stata recepita la condizione posta nel parere della Commissione bilancio a garanzia del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

In conclusione, la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea un provvedimento volto a soddisfare le esigenze infrastrutturali e di mobilità delle principali fiere italiane, che costituiscono strutture di fondamentale importanza per il sistema economico e produttivo nazionale.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA, *Relatore*.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2406 recante interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale,

rilevato che l'articolo 45, terzo comma, della legge n. 448 del 2001, prevede l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio di alcune fiere,

rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge, avendo ad oggetto l'estensione di tali finanziamenti ad altre fiere di rilevanza nazionale, per un verso appaiono riconducibili alla materia « tutela della concorrenza » che l'articolo 117, secondo comma, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e per un altro verso appaiono trovare fondamento nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, a norma del quale lo Stato può destinare risorse aggiuntive in favore di determinate zone del paese al fine di promuoverne lo sviluppo economico,

preso atto che, attraverso una modifica al testo originario intervenuta nel corso dell'esame in Commissione, si prevede che il Ministro delle attività produttive provvede alla ripartizione dei finanziamenti di concerto con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 novembre 2002).

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2406 e abbinate, recante interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale;

ricordato il parere già espresso il 20 novembre 2002;

preso atto che il testo attuale prevede esclusivamente la costituzione di un fondo per la mobilità al servizio delle fiere e le modalità del suo finanziamento e della sua ripartizione;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono quindi riconducibili alla materia « sistema contabile dello Stato » che la lettera *e)* dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che la procedura per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro delle attività produttive, preveda forme di concertazione o di consultazione con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, analogamente a quanto già previsto nel precedente testo elaborato dalla Commissione di merito.

(Parere espresso il 4 novembre 2003).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, le parole: « a decorrere dal 2003, pari a 3 milioni di euro » *siano sostituite dalle seguenti:* « pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 novembre 2002).

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 2406, C. 2562 e C. 3354, recante « Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale »;

considerato che appare opportuno che le misure per interventi infrastrutturali recate dal provvedimento siano riferite all'intero sistema fieristico nazionale;

rilevato che, all'articolo 1, comma 1, si prevede che resti fermo quanto previsto dal solo comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 448 del 2001;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si chiarisca che si intendono integralmente confermati tutti i limiti di impegno, riferiti alle infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 448 del 2001;

b) in linea più generale, si valuti l'opportunità di precisare esplicitamente che le disposizioni di cui al provvedimento in esame si applicano alla realizzazione di infrastrutture al servizio dell'intero sistema fieristico nazionale.

(Parere espresso il 29 ottobre 2003).

PARERI DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il testo base della proposta di legge C. 2406 Grandi, e delle abbinate proposte C. 2562 Ruzzante e C. 3354 Raisi, recante: « Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale »,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente le altre strutture fieristiche che si trovano nelle medesime condizioni di quelle individuate nel testo in esame ed alle quali si applicano le misure ivi previste.

(Parere espresso il 20 novembre 2002).

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2406, e delle abbinate proposte C. 2562 e C. 3354, recante: « Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale »,

preso atto che il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito recepisce sostanzialmente l'osservazione formulata dalla Commissione trasporti nel parere espresso il 20 novembre 2002;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 28 ottobre 2003).

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2406

—

Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono sostituite dalle seguenti: « Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2003-2005, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. A decorrere dall'anno 2006, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1l, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

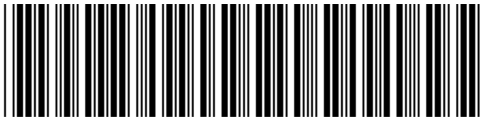

14PDL0050960